



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P213 del
20/01/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 10 Pr 5 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103132 / 2
CDR DPT0201
Impegno n. 932/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: B541CFB584 - Esecuzione delle operazioni di bonifica nelle aree di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale site nel territorio del Comune di Cerveteri, aree prospicenti la S.P. 4/a Settevene Palo II^ Tronco tratto da Via Doganale-Via San Paolo - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 all'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. - Importo spesa € 16.431,20 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

visti gli artt. 197 e 198 del D. Lgs. 156/2006 disciplinano le competenze di province e comuni assegnando rispettivamente alle province un ruolo di programmazione, controllo e impulso del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e ai comuni compiti operativi;

visto l'articolo 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" del D.lgs. 285/1992, prevede, fra gli altri, l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare la pulizia delle strade e delle relative pertinenze;



Città metropolitana di Roma Capitale

visto l'art. 183, comma 1, lett. b-ter).4 "rifiuti urbani" del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che i rifiuti stradali sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, pertanto, di competenza comunale;

vista la recente giurisprudenza ha messo in evidenza che in coerenza con il principio generale di leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e nella ripartizione di competenze in materia di gestione dei rifiuti fra gli enti pubblici territoriali, spetta alla Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente proprietario la "pulizia" delle strade e delle loro pertinenze che consiste negli oneri della raccolta e del trasporto, mentre il conferimento in discarica è posto a carico del Comune territorialmente competente nel cui ambito i rifiuti in questione sono stati prodotti (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con le sentenze n. 395 e n. 396/2020);

vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e, in particolare, il comma 44, lett. d) dell'art. 1, che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali in materia di viabilità e mobilità, che devono essere assicurate in compatibilità e coerenza alla pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano e le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";

visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, prevede all'art. 192 "Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, stato liquido o solido, nelle acque superficiali e sotterranee" e gli artt. 197 e 198 che enumerano rispettivamente le competenze delle province e dei comuni;

visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che individua nell'Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

Premesso che

la S.P. 4/a Settevene Palo II^ Tronco tratto da Via Doganale (S.P. Statua) - Via San Paolo nel comune di Cerveteri appartiene al patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale;



lungo la summenzionata strada provinciale sono stati abbandonati una notevole quantità di rifiuti che costituiscono al contempo degrado ambientale e pericolo per la circolazione e la sicurezza dei veicoli;

la Città metropolitana di Roma Capitale, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 214 del 19/12/2024, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per disciplinare i rapporti tra i due Enti, in relazione al progetto;
il Comune, con deliberazione di Giunta municipale n. 189 del 19/12/2024, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per disciplinare i rapporti tra i due Enti, in relazione al progetto;

che è stata sottoscritta tra il Comune di Cerveteri e la CMRC apposita Convenzione ex art. 15 della Legge 241/1990 per regolare i rapporti reciproci in relazione alle operazioni di bonifica nelle aree di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale site nel territorio del Comune di Cerveteri, aree prospicienti la S.P. 4/a Settevene Palo II[^] Tronco tratto da Via Doganale-Via San Paolo;

che con determinazione dirigenziale del Comune di Cerveteri - 5[^] area opere pubbliche manutenzioni ambiente - ambiente e mobilità n. 2626 del 20.12.2024, è stato stabilito di impegnare a favore della CMRC CF 80034390585 P.IVA 06214441005 la somma di euro 10.175,00 quale rimborso dovuto per le spese di smaltimento dei rifiuti da raccogliere nella S.P. 4/a Settevene Palo II[^] tronco tratto da Via Doganale - Via San Paolo, in conseguenza della convenzione tra la CMRC e il Comune di Cerveteri;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento II "Viabilità Nord" RU n. 3938 del 23.10.2024 l'ing. Fabio De Santis, è stato nominato RUP del servizio "Esecuzione delle operazioni di bonifica nelle aree di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale site nel territorio del Comune di Cerveteri, aree prospicienti la S.P. 4/a Settevene Palo II[^] Tronco tratto da Via Doganale-Via San Paolo";

che con nota a firma del RUP, Ing. Fabio De Santis e del Dirigente del Servizio n. 2 del Dipartimento II, è stata comunicata al Servizio n. 1 l'intenzione di procedere, tramite trattativa diretta, all'affidamento del servizio "Esecuzione delle operazioni di bonifica nelle aree di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale site nel territorio del Comune di Cerveteri, aree prospicienti la S.P. 4/a Settevene Palo II[^] Tronco tratto da Via Doganale-Via San Paolo" per l'importo complessivo di € 16.500,00;

che il Rup, Ing. Fabio De Santis, nella predetta nota, ha specificato che per il servizio suddetto è stata selezionata, tra gli operatori economici iscritti sul MEPA, Bando "servizi" categoria merceologica "SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI" l'Impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l., abilitato allo svolgimento del servizio in oggetto;

che nella predetta nota è stato trasmesso, altresì, il disciplinare tecnico del servizio;

visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa[...]. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";



visto l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita "il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";

visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ATTESO che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" al Libro II "DELL'APPALTO" - PARTE I - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE";

visto l'art. 50 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che recita: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

atteso che il RUP, Ing. Fabio De Santis, ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara;

visto l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: "Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

visto l'art. 25, comma 1 del D.Lgs 36/2023: "Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati



nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

visto l'art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2023: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento";

visto il D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, che dispone che le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione[...];

visto il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce, all'art. 1 comma 1, che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono cause di responsabilità amministrativa;

visto il bando "Servizi" Categoria "SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI" per la partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

visto il Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici della categoria merceologica "SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ed in particolare l'allegato 20;

visto, altresì, che il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla categoria di abilitazione di cui trattasi, per tutti i codici CPV ad essa associati, mette a disposizione dei soggetti aggiudicatori, tra gli altri, lo strumento della trattativa diretta;

Considerato

che, con trattativa diretta con unico operatore economico, Rdo n. 5002534 del 14.01.2025, scadenza presentazione offerta il 17.01.2024 ore 18:00, è stato richiesto all'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. di presentare la propria offerta relativamente al servizio in parola sull'importo a base d'asta di € 15.000,00;

che, tramite procedura informatizzata sul MEPA, l'Impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. ha presentato la propria offerta, accludendo le autocertificazioni circa l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 94-98 D.Lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti e delle capacità ex art.



100 del medesimo D.lgs. 36/2023 richiesti e, a fronte di un importo dei servizi a base di offerta pari ad € 15.000,00, ha offerto un ribasso percentuale del 0,417%, con conseguente importo contrattuale, pari ad € 14.937,45;

con nota, conservata in atti, il RUP ha comunicato che l'offerta "è da ritenersi congrua";

visto l'art. 52, comma 1 del d.lgs. 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...[..]";

il Servizio 1 del Dipartimento II, in ossequio a quanto testè citato, nelle more della definizione di una disciplina unitaria da applicarsi a tutte le strutture dell'Ente e da recepirsi nel PIAO, ha stabilito di effettuare controlli a campione nella misura non inferiore al 33% del totale degli affidamenti;

Preso atto che l'impresa ha dichiarato, nell'istanza di partecipazione:

l'inesistenza di rapporti di parentela e affinità con il Rup, con il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento;

di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.I.A.O. 2024-2026 - Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza-adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29 febbraio 2024;

di aver preso visione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici di cui all'allegato 2, adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, di accettarne gli obblighi, nonché di essere consapevole delle sanzioni ivi previste;

in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 è acquisita agli atti del Servizio 1 del Dipartimento II dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di cui trattasi dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il dott. Valerio De Nardo attesta l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale e con le altre figure che possono impegnare l'affidatario verso l'esterno;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l.;

ritenuto pertanto opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione della predetta fornitura, mediante affidamento diretto all'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. con sede legale in Ladispoli (RM), Via Milano, 17 00055, codice fiscale e P.IVA 03865461002, per un importo contrattuale netto pari ad € 14.937,45, oltre € 1.493,75 per IVA 10%, con conseguente importo complessivo di € 16.431,20 da impegnare sul capitolo 103132 art. 2 esercizio 2025;

visto l'art. 1, c. 629 lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



vista la legge 241/90 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

visto l'art. dell'art. 12 del D.L. 87/2018, (Decreto Dignità) conv. in legge n. 96/2018;

richiamata la Circolare n. 23/2023 a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti" avente ad oggetto: Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti;

Preso atto che la spesa di euro 16.431,20 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103132 /2	MASTRA - Manutenzione ordinaria delle strade - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	16.431,20	
N. Movimento	932/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.09.008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA



per le motivazioni di cui in premessa:

1. di autorizzare il servizio "Esecuzione delle operazioni di bonifica nelle aree di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale site nel territorio del Comune di Cerveteri, aree prospicienti la S.P. 4/a Settevene Palo II^ Tronco tratto da Via Doganale-Via San Paolo";
2. di affidare il servizio di cui trattasi, all'esito della trattativa diretta Rdo n. 5002534 del 14.01.2025, esperita in ambiente MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, all'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. con sede legale in Ladispoli (RM), Via Milano, 17 00055, codice fiscale e P.IVA 03865461002, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,417% sull'importo a base dell'affidamento pari ad € 15.000,00, per un importo contrattuale pari ad € 14.937,45 oltre € 1.493,75 per IVA 22% per un importo complessivo di € 16.431,20;
3. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che ai sensi dell'art. 17 comma 5 d.lgs 36/2023 l'aggiudicazione è immediatamente efficace;
4. di dare atto che l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, in base a quanto prescritto all'art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e che il rapporto contrattuale verrà perfezionato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, mediante documento di stipula direttamente sul portale MEPA;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. d) dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
7. di dare atto che l'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l., aggiudicataria dell'appalto del servizio in parola, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato che non intenderà subappaltare parte il servizio;
8. di dare atto che la società affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 1, del lgs. 36/2023, entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio, accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale pari al 20%, da calcolare sul valore del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio indicato nel Capitolato speciale prestazionale;
9. di impegnare la somma complessiva di € 16.431,20, in favore dell'impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l., sul Capitolo 103132 (MASTRA) art. 2 esercizio 2025;



10. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto sull'Albo Pretorio, online, sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro 16.431,20 come di seguito indicato:

Euro 16.431,20 in favore di CASA COMUNE 2000 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS C.F. 03865461002 VIA MILANO, 17 , LADISPOLI

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	1	3	103132 / 2	DPT0201	24011	2025	932

CIG: B541CFB584

11. di stabilire che al pagamento, a favore dell'Impresa Casa Comune 2000 Soc. Coop. Sociale ONLUS a r.l. si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amm.va" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, del certificato di regolare esecuzione del servizio allegando la fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale;

12. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

13. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
- eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.